I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali. C. 2329 Brescia, C. 2346 Molinari, C. 2562 Meloni, C. 2589 Sisto e petizione n. 428 *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* 9

ALLEGATO (Nuovo testo della proposta di legge C. 2329 Brescia adottato come base) 23

AVVERTENZA 22

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 settembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 13.25.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali.
C. 2329 Brescia, C. 2346 Molinari, C. 2562 Meloni, C. 2589 Sisto e petizione n. 428.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 settembre 2020.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore*, anche a nome del relatore Fiano, presenta un nuovo testo della proposta di legge C. 2329 *(vedi allegato)*, che propone di adottare come testo base. Osserva che tale nuovo testo reca alcune modifiche volte ad intervenire sulle tabelle A-*bis* e A-ter allegate al decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nonché sulle tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993, introducendovi i modelli delle schede elettorali di Camera e Senato.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver ribadito come le modifiche apportate alla proposta di testo base non fossero indispensabili, dal punto di vista procedurale, per poter passare alla deliberazione sull'adozione dello stesso esso come testo base, chiede se vi siano richieste di intervento da parte dei gruppi.

Simona BORDONALI (LEGA) ritiene paradossale che i relatori presentino oggi

un nuovo testo che reca proprio certi elementi di novità, che erano stato richiesti a gran voce dai gruppi di opposizione e invece ampiamente sottovalutati e sminuiti dagli stessi relatori e dai gruppi di maggioranza. Auspica, pertanto, che sia dato ai gruppi un congruo lasso di tempo per valutarne la portata, rivedendo altresì le modalità di prosecuzione dell'*iter*, trattandosi di approfondire il contenuto di elementi essenziali di una proposta di legge elettorale. Chiede, dunque, che sia convocato immediatamente l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver ribadito che la presenza o meno in un testo di una certa previsione normativa non può costituire condizione procedurale per la procedibilità del suo *iter*, ritiene opportuno proseguire i lavori, richiamando il precedente registrato nella passata legislatura, nella seduta della I Commissione del 26 settembre 2017, in occasione della quale, sempre in materia elettorale, venne adottato come testo base proprio un nuovo testo, che era stato presentato dal relatore nel corso di quella medesima seduta.

Alberto STEFANI (LEGA) fa notare che per il suo gruppo il tema della governabilità appare essenziale, a prescindere dalla natura proporzionale o maggioritaria di una legge elettorale. Ritiene che il testo proposto dai relatori non garantisca la stabilità dei governi, favorendo piuttosto forme di democrazia mediata, in cui prevalgano gli interessi di partito. Osserva, dunque, che si propone un testo che va nella direzione opposta a quella della democrazia diretta, a gran voce sbandierata dal gruppo del M5S, presentando un modello di legge elettorale che rischia di non garantire il voto dei cittadini e di assecondare le logiche di palazzo.

Fa notare, inoltre, che la contrarietà del suo gruppo, oltre a ragioni di merito, è giustificata da motivazioni sul metodo, a fronte di modalità di svolgimento dell'esame che appaiono irragionevoli e da riconsiderare.

Francesco Paolo SISTO (FI), chiede che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema audiovisivo di ripresa a circuito chiuso.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene si sia dinanzi ad un importante elemento di novità nel testo che si propone di adottare come testo base, in relazione al quale appare opportuno sospendere la seduta per consentire ai gruppi di svolgere adeguati approfondimenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce l'opportunità di proseguire la discussione in corso, facendo notare che, come confermato da numerosi precedenti di analogo tenore, nulla impedisce di votare come base un nuovo testo che venga proposto dai relatori nel corso della medesima seduta.

Francesco Paolo SISTO (FI) insiste nel chiedere una sospensione dei lavori, che ritiene possa essere di circa 45 minuti, al fine di valutare la portata delle modifiche introdotte con il nuovo testo, che potrebbero risultare essenziali nell'ambito dell'elaborazione di una legge elettorale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene opportuno proseguire i lavori, ricordando che, come concordato nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppi, la votazione sull'adozione del testo base avverrà entro le 16.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), associandosi alla richiesta deputato Sisto, ritiene giusto sospendere i lavori per consentire ai gruppi di valutare il contenuto del nuovo testo proposto dai relatori. Ritiene necessario, ad esempio, approfondire talune importanti questioni di merito, facendo notare, ad esempio, che il modello di

scheda allegato non sembra recare il cosiddetto « tagliando antifrode » previsto dalla legge vigente.

Evidenzia inoltre come anche nel precedente richiamato dal Presidente Brescia, relativo alla seduta del 26 settembre 2017, venne prevista una sospensione proprio per consentire ai gruppi di svolgere i necessari approfondimenti sul nuovo testo presentato dal relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa notare che nella richiamata seduta del 26 settembre 2017, dopo una sospensione dei lavori, il nuovo testo venne approvato dopo soli 20 minuti dalla ripresa degli stessi. Ritiene dunque possibile prevedere una sospensione dei lavori, purché ci si impegni poi a proseguire rapidamente, concludendo i lavori entro i termini già concordati.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, rispondendo al deputato Iezzi, fa notare che il cosiddetto « tagliando antifrode » viene apposto dal Ministero dell'interno, osservando che non spetta al Parlamento regolamentare tale aspetto. Ritiene non vi siano particolari obiezioni ad una sospensione dei lavori, purché siano rispettati termini inizialmente concordati in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, concludendo i lavori entro le ore 16. Fa notare che anche nella seduta richiamata del 26 settembre 2017, dopo una sospensione dei lavori, il nuovo testo proposto in materia elettorale dal relatore venne poi adottato rapidamente dalla I Commissione come testo base.

Francesco Paolo SISTO (FI) fa notare che nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non sono stati definiti orari certi – come quello delle ore 16 testé richiamato dal Presidente – ipotizzandosi piuttosto la possibilità di proseguire i lavori per l'intero pomeriggio, tanto che alcuni gruppi di maggioranza hanno manifestato obiezioni rispetto a tale ipotesi di allungamento dei tempi.

Ribadisce l'opportunità di concedere ai gruppi un lasso di tempo congruo per valutare pienamente gli elementi di novità introdotti nel nuovo testo, chiedendosi, ad esempio, se le modifiche apportate consentano di identificare il numero massimo di candidati nella lista, in vista della valutazione della legittimità costituzionale del provvedimento.

Fa notare che ignorare tali richieste equivale a porre in essere una grave violazione grave dei diritti delle opposizioni, a fronte della quale il suo gruppo non potrebbe che abbandonare qualsiasi proposito di confronto e dialogo. Ritiene inaccettabile porre in essere certe forzature procedurali al solo fine di venire incontro alle esigenze del Partito democratico.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda come all'esito della riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, la Presidenza si fosse riservata di assumere le proprie decisioni circa l'organizzazione dei lavori della seduta odierna e come la Presidenza medesima abbia successivamente comunicato ai gruppi la decisione di procedere alla votazione sulla proposta di adozione del testo base entro le ore 16 di oggi. Ribadisce la piena disponibilità a sospendere la seduta per venti minuti, al fine di venire incontro alle richieste dei gruppi di opposizione, per procedere quindi al seguito della discussione e alle dichiarazioni di voto, secondo quanto previsto dall'organizzazione dei lavori già definita.

Francesco Paolo SISTO (FI) precisa che la richiesta da lui formulata è nel senso di disporre di un tempo suppletivo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce la propria disponibilità a sospendere la seduta per venti minuti, ferma restando l'organizzazione dei lavori già definita, che prevede che la votazione sulla proposta di adozione del testo base abbia luogo entro le ore 16.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) stigmatizza l'atteggiamento della Presidenza e della maggioranza, che giudica tale da rendere impossibile il confronto con le opposizioni, e dichiara che il proprio gruppo non ritiene più attuale la decisione, assunta all'esito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di procedere alla votazione del testo base non oltre le ore 16, in quanto è successivamente intervenuto un fatto nuovo, vale a dire la presentazione di un nuovo testo da parte dei relatori. Rileva, inoltre, come proprio il precedente richiamato dalla Presidenza avvalori la richiesta di sospensione formulata dalle opposizioni.

Emanuele PRISCO (FdI) si associa alle considerazioni dei deputati Sisto e Iezzi, rilevando anch'egli come sia intervenuto un fatto nuovo, costituito dalla presentazione, da parte dei relatori, di un nuovo testo contenente il modello della scheda elettorale. Ritiene, pertanto, del tutto ragionevole la richiesta di una sospensione della seduta al fine di consentire ai gruppi di opposizione di approfondire il contenuto del nuovo testo, rilevando peraltro che se tale correzione fosse stata introdotta precedentemente, come richiesto dalle opposizioni, vi sarebbe stato tutto il tempo per compiere i necessari approfondimenti prima della seduta odierna.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nega che la presentazione del nuovo testo costituisca un fatto nuovo tale da superare le decisioni assunte all'esito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ricordando come nel corso di tale riunione la presentazione del nuovo testo fosse stata preannunciata dalla Presidenza.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore*, rileva come il nuovo testo si limiti a introdurre un allegato di carattere meramente tecnico e come le caratteristiche essenziali della scheda elettorale fossero già indicate nel testo originario. Giudica, pertanto, strumentali le argomentazioni utilizzate dalle opposizioni.

Nel pieno rispetto delle decisioni che saranno assunte dalla Presidenza, ritiene dunque che la sospensione della seduta sulla base della mera presentazione di modifiche di carattere tecnico possa costituire un precedente inopportuno e che la richiesta in tal senso avanzata dalle opposizioni sia pretestuosa.

Vittoria BALDINO (M5S) ritiene ragionevole la proposta del Presidente di sospendere la seduta per venti minuti e di riprendere quindi la discussione al termine della sospensione.

Annagrazia CALABRIA (FI) rileva come i presupposti alla base delle decisioni sull'organizzazione dei lavori assunte all'esito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, siano sostanzialmente mutati e stigmatizza con forza l'atteggiamento della maggioranza, che, a suo avviso, si traduce in una violazione dei diritti e delle prerogative delle opposizioni. Ritiene pertanto che l'orario stabilito per la conclusione dei lavori debba essere necessariamente procrastinato, ribadendo come il gruppo di forza Italia chieda un tempo suppletivo di discussione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadendo come la presentazione del nuovo testo fosse stata preannunciata nel corso della riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ribadisce la propria disponibilità a sospendere la seduta per venti minuti e ritiene che l'orario entro il quale procedere alla votazione sulla proposta di adozione del testo base possa essere posticipato alle 16.30.

Francesco Paolo SISTO (FI) contesta l'affermazione del Presidente, rilevando come nel corso della riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non sia stato possibile prendere contezza del nuovo testo, che, investendo un elemento essenziale

del procedimento elettorale necessita di approfondimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sospende la seduta fino alle 14,20 e avverte che la votazione sulla proposta di adozione del testo base avrà luogo entro le ore 16,30.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.35.

Giovanni DONZELLI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, seppure il circuito chiuso sia stato attivato, gli organi di stampa hanno segnalato che sono impossibilitati a seguire i lavori della Commissione. Chiede, pertanto, che la presidenza assicuri l'accesso al circuito chiuso da parte degli organi di stampa.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, replicando al deputato Donzelli, segnala che, a causa delle restrizioni dovute al COVID-19, l'accesso alla sala stampa è stato limitato. Assicura, tuttavia, che è stato consentito a tutti gli organi di stampa di accedere alla sala stampa per poter seguire i lavori della Commissione.

Simona BORDONALI (LEGA) preliminarmente si dichiara insoddisfatta dalla risposta della presidenza in merito alla sua richiesta di rivedere i tempi per l'adozione del testo base concordati nel corso dell'ultimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione alla luce delle modifiche apportate allo stesso testo.

Stigmatizzando che sono stati disattesi gli iniziali auspici, espressi anche nella relazione della proposta di legge C. 2329, in merito al coinvolgimento delle opposizioni nella stesura del testo e all'inopportunità che si discutesse della legge elettorale poco prima del voto sul *referendum* costituzionale, richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza della stabilità del diritto, come affermato anche dalla Commissione di Venezia, secondo la quale il continuo cambiamento delle norme elettorali rischia di disorientare l'elettore.

In proposito, ritiene che la maggioranza intende modificare l'attuale legge elettorale poiché questa non permetterebbe al MoVimento 5 Stelle di avere i numeri per tornare al Governo nella prossima Legislatura. Ricorda, inoltre, che nel corso delle audizioni svolte prima dell'inizio dell'esame del provvedimento, è emerso che i cardini su cui dovrebbe basarsi la legge elettorale sono la rappresentatività e la governabilità. Al riguardo, ritiene che il requisito della rappresentatività non sia adeguatamente rispettato nel testo proposto, anche a causa dell'alta soglia di sbarramento prevista.

Tutto ciò premesso, pertanto, ritiene che il testo base proposto dai relatori sia assolutamente da respingere.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che i giornalisti hanno segnalato che non è possibile seguire i lavori della Commissione dalla sala stampa per problemi tecnici relativi all'audio. In proposito, evidenzia come sia indispensabile il rispetto della decisione della Commissione di attivare il circuito chiuso di ripresa per garantire la pubblicità dei lavori.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), concordando con il deputato Prisco, richiama l'attenzione dei colleghi e della presidenza sull'importanza della pubblicità dei lavori della Commissione come garanzia del fatto che i cittadini possano essere messi a conoscenza degli stessi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come il problema tecnico segnalato sia stato risolto.

Francesco Paolo SISTO (FI), concordando con i deputati Prisco e Iezzi, fa presente che l'attivazione del circuito chiuso non è utile se poi tale metodo di pubblicità dei lavori non è funzionante. Considerato che, a causa di problemi di natura tecnica, finora il dibattito sul provvedimento non è arrivato all'esterno della

Commissione, richiede maggiore attenzione e anche lealtà da parte della presidenza sul tema della pubblicità dei lavori.

Alessandro COLUCCI (M-NI-USEI-C !-AC), esprimendo disappunto per le modalità e le forzature con cui viene affrontato un tema tanto importante come quello della legge elettorale, e considerato che anche all'interno della maggioranza non vi è accordo in merito al testo base proposto, ritiene che la definizione del sistema elettorale dovrebbe essere approvata con una maggioranza ampia, che coinvolga anche le opposizioni. Concorda, inoltre, con i deputati Sisto e Iezzi, sul fatto che, alla luce dell'introduzione degli allegati contenenti le schede elettorali, sarebbe stato necessario rivedere le decisioni sui tempi di adozione del testo base da parte della Commissione.

Ritiene, poi, assolutamente inappropriato avviare l'esame della riforma della legge elettorale prima che si sia svolto il *referendum* costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. In proposito crede si stia dando per scontato quale sarà l'esito del voto e si chiede quali effetti potrebbe avere la vittoria del « no ». Nel richiamare che la riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari allontana gli elettori dalle istituzioni, poiché le aree meno popolose del territorio nazionale non saranno adeguatamente rappresentate, ritiene essenziale che la legge elettorale che sarà approvata dal Parlamento provveda a correggere tale stortura.

Allo stesso modo, ritiene essenziale che venga chiarito come si garantirà la rappresentanza dei partiti più piccoli, che pure raccolgono il voto di numerosi elettori. Auspica, altresì, che sia chiarito in quale modo si intenda garantire la rappresentanza degli elettori all'estero.

Si chiede, inoltre, come la previsione nella scheda elettorale di liste da 3 a 8 candidati possa superare i rilievi della Corte costituzionale in merito alle preferenze e alle liste bloccate. In proposito, a suo avviso, sarebbe opportuno introdurre di nuovo il sistema delle preferenze.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene necessario procedere ad un ulteriore approfondimento tecnico e a un dialogo che entri nel merito, in modo da comprendere se il testo proposto è utile oppure è semplicemente uno strumento per rinsaldare la maggioranza.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) chiede di conoscere quale sia il tempo residuo a disposizione per lo svolgimento della discussione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda come la votazione sulla proposta di adozione del testo base sia prevista entro le ore 16,30 e invita i deputati a contenere gli interventi nel limite di dieci minuti.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritiene che il presidente non abbia risposto al quesito da lui posto, riguardante il tempo residuo a disposizione per lo svolgimento della discussione.

Edoardo ZIELLO (Lega), intervenendo per richiamo all'articolo 8 del Regolamento, si associa all'intervento del deputato D'Ettore, chiedendo quale sia il tempo residuo a disposizione per lo svolgimento della discussione prima del passaggio alla fase delle dichiarazioni di voto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, precisa che il tempo residuo a disposizione per lo svolgimento della discussione è di trenta minuti, ai quali va aggiunta un'ora per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) esprime perplessità sul computo dei tempi da parte della Presidenza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda come, proprio al fine di assicurare una discussione più ampia, il termine per la conclusione dei lavori sia stato posticipato di trenta minuti.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), venendo al merito del provvedimento, giudica il modello di scheda elettorale alle-

gato al nuovo testo presentato dai relatori del tutto inadeguato. Rileva, in particolare, come in tale modello siano riportate liste con un numero di candidati da quattro a otto e non sia pertanto prevista la possibilità, pure contemplata dal provvedimento, che siano presentate liste con tre candidati. Osserva come la scheda debba tenere conto dell'effettiva definizione dei collegi, la quale tuttavia è rimessa ad una delega legislativa per il cui esercizio sono peraltro previsti principi e criteri direttivi a suo avviso generici e, dunque, incostituzionali. Stigmatizza, inoltre, la previsione per cui nel caso di mancata espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti il Governo può procedere comunque all'esercizio della delega.

Ribadisce quindi come il modello di scheda elettorale non sia coerente con il testo, mancando inoltre delle indicazioni circa il numero di righe contenute nelle schede e giudica del tutto ingiustificata dal punto di vista tecnico la fretta con la quale si procede, motivata esclusivamente dalla volontà di assecondare le esigenze politiche del segretario del Partito democratico.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, replicando alle osservazioni del deputato D'Ettore, ricorda come le caratteristiche strutturali del modello di scheda elettorale allegato alla proposta di testo base in esame siano uguali a quelle del modello di scheda elettorale allegato al testo base della legge elettorale approvato, con il voto favorevole anche dei gruppi della Lega e di Forza Italia, dalla I Commissione nella seduta del 26 settembre 2017, atteso che l'avvertenza recata nel modello di scheda, relativa all'indicazione del numero di righe delle schede, venne inserita successivamente, in sede di coordinamento formale del testo.

Ricorda inoltre come in quell'occasione il deputato Sisto preannunciò la presentazione di emendamenti volti a correggere e a migliorare il testo e come ciò confermi il fatto che l'adozione del testo base costituisce soltanto l'inizio di un percorso e come tale testo non possa essere confuso con il testo definitivo.

Stefano CECCANTI (PD) rileva come, a suo avviso, si stia sovrastimando sia il rilievo della legge elettorale ai fini della stabilità del sistema politico sia l'importanza del passaggio procedurale costituito dall'adozione del testo base. Osserva, infatti, come la stabilità e l'efficienza dei governi non dipendano tanto dalla legge elettorale quanto dalle norme costituzionali sulla forma di Governo. Richiama, a conferma di ciò, la riforma del sistema elettorale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario introdotta con la legge ordinaria n. 43 del 1995, la cosiddetta « legge Tatarella », che prevedeva l'attribuzione di un premio di maggioranza tale da assicurare la maggioranza assoluta dei seggi e che, tuttavia, non fu sufficiente a garantire la stabilità delle giunte regionali, in quanto tale obiettivo fu conseguito soltanto con l'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 1999, che introdusse l'elezione diretta del presidente della giunta e il principio « *simul stabunt simul cadent* » applicato al consiglio e alla giunta regionale.

Cita, inoltre, l'esperienza costituzionale della Germania, in cui la stabilità di governo non è assicurata dalla legge elettorale, bensì dalla titolarità del rapporto fiduciario in capo a una sola Camera, la quale soltanto può approvare la mozione di sfiducia costruttiva, e dalla previsione per cui il Cancelliere, nel caso di reiezione di una mozione di fiducia, può chiedere lo scioglimento anticipato del *Bundestag*, salvo che quest'ultimo elegga un nuovo Cancelliere entro ventuno giorni.

Giudica quindi con favore la proposta, avanzata dal professor Cheli, di attribuire il potere di approvare la mozione di sfiducia costruttiva al Parlamento in seduta comune e ricorda come, nel nostro ordinamento costituzionale, la titolarità del rapporto fiduciario in capo a entrambe le Camere costituisca un aspetto problematico, data la possibilità, peraltro verificatasi già a partire dalla prima applicazione

della « legge Mattarella », nel 1994, che uno schieramento raggiunga la maggioranza in una Camera soltanto.

Ribadisce conclusivamente come, a suo avviso, debbano essere ridimensionate sia l'importanza del sistema elettorale ai fini della garanzia della stabilità di governo sia la rilevanza della deliberazione di adozione del testo base, che costituisce soltanto un tassello di un percorso.

Francesco Paolo SISTO (FI) rileva preliminarmente come l'intento delle opposizioni non sia quello di condurre un ostruzionismo astratto e fine a sé stesso, bensì quello di assicurare il rispetto delle regole sul procedimento legislativo. Ciò premesso, anche a nome dei deputati Iezzi, Colucci, Prisco e D'Ettore chiede, ai sensi del comma 6 dell'articolo 79 del Regolamento, l'attivazione delle procedure di cui al comma 5 del medesimo articolo, a norma del quale per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4 la Commissione può richiedere al Governo di fornire dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. Consegna quindi tale richiesta scritta alla Presidenza della Commissione.

Chiede, in particolare, che siano forniti gli elementi di cui alla lettera *b)* del citato articolo, con riferimento alla legittimità costituzionale della disciplina proposta, con particolare riguardo al rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 per quanto concerne il numero dei candidati di ciascuna lista, nonché gli elementi di cui alle lettere *c)* e *d)* del citato comma 4, e che sia predisposta una relazione tecnica. Rileva, al riguardo, come sussistano precedenti di relazioni tecniche predisposte, peraltro su richiesta del gruppo Movimento 5 Stelle, in occasione dell'esame di proposte di legge su analoga materia. Sottolinea come la richiesta formulata si basi sull'evidente incompletezza della proposta di testo base in esame e chiede che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione sia convocato ai fini dell'adozione delle determinazioni previste dal comma 6 dell'articolo 79 del Regolamento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, si riserva nel prosieguo dell'esame di fornire una risposta alla questione posta dal deputato Sisto.

Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dal deputato Ceccanti, fa notare che certi toni drammatici sono stati alimentati dal Partito democratico piuttosto che dai gruppi di opposizione, dal momento è stato quel partito sottolineare la necessità assoluta di prevedere correttivi alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, segnalando, peraltro, l'esigenza di avviare un ciclo di riforme costituzionali delle quali, tuttavia, non vi è ancora alcuna traccia.

Dopo aver rilevato, inoltre, che il nuovo testo in esame non appare recare alcun correttivo, intervenendo piuttosto in termini peggiorativi, si augura che, una volta svolto il *referendum* confermativo, si possa finalmente cominciare a discutere in maniera seria di riforme istituzionali.

Marco DI MAIO (IV) invita anzitutto i gruppi a considerare che la Commissione è chiamata oggi a compiere solo un primo passaggio procedurale, quello dell'adozione del testo base, al quale seguirà un'articolata fase di esame, durante la quale poter affrontare con serietà le questioni in gioco.

Preannuncia, comunque, che il suo gruppo si asterrà nella votazione per l'adozione del testo base, auspicando che ciò possa stimolare l'avvio di un vero percorso di riforme costituzionali che consentano di affrontare i veri nodi istituzionali del paese. Pur rilevando che il suo gruppo preferirebbe un impianto di legge elettorale di stampo maggioritario, ritiene necessario che qualsiasi tentativo di riforma della legge elettorale in senso proporzionale sia innestato nell'ambito interventi più organici, che consentano di portare avanti una visione d'insieme. Richiama ad esempio l'esigenza di affrontare la questione del superamento del bicameralismo perfetto, ricordando peraltro come già adesso vige il sistema di monocameralismo di fatto,

considerato le modalità con cui vengono svolte l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge.

Richiama altresì l'esigenza di introdurre alcuni meccanismi istituzionali, tra i quali cita la sfiducia costruttiva, per migliorare il funzionamento del regime parlamentare, evidenziando altresì l'opportunità di affrontare altre importanti riforme costituzionali, che riguardano l'autonomia degli enti territoriali e che consentano una più razionale organizzazione dei rapporti tra i vari organismi chiamati alla gestione delle situazioni emergenziali. Ritiene infatti riduttivo e illusorio tentare di incidere sulla forma di governo del paese attraverso mere modifiche alla legge elettorale.

Dopo aver ricordato che il suo gruppo ha sempre ritenuto non prioritario un intervento sulla legge elettorale, opponendosi a qualsiasi tentativo di forzatura procedurale, giudicando necessario oggi intervenire in altri ambiti, come quelli connessi al rilancio economico, auspica si possa avviare un confronto ampio, che preveda anche il coinvolgimento delle opposizioni, al fine di affrontare in maniera organica le problematiche che riguardano il funzionamento dell'assetto istituzionale del Paese.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, quanto alla questione posta dal deputato Sisto, pur non ritenendo a suo personale giudizio essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa l'oggetto della richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 79, commi 5 e 6, fa presente che, al fine di venire incontro alle esigenze dei gruppi di opposizione si darà corso a tale richiesta. È quindi sua intenzione convocare, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa prevista per lo svolgimento delle elezioni, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'ambito del quale sarà possibile fissare un termine al Governo per la trasmissione dei dati richiesti.

Evidenzia quindi come il comma 6 dell'articolo 79 del Regolamento della Camera dei deputati non precluda alla Commissione la possibilità di proseguire il proprio *iter* di esame in pendenza di tale richiesta, dal momento che il predetto comma 6 fa riferimento a deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo, laddove nella fase attuale si sta solo procedendo all'adozione del testo base, il quale, per sua natura, non costituisce evidentemente una votazione conclusiva. Ritiene dunque necessario proseguire i lavori passando dalla fase delle dichiarazioni di voto in ordine alla proposta, formulata dai relatori, di adottare come testo base il nuovo testo presentato nella seduta odierna.

Francesco Paolo SISTO (FI) si dichiara stupefatto della interpretazione delle norme dell'articolo 79 del Regolamento fornita dal Presidente, che ritiene lesiva dei diritti dell'opposizione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene opportuno passare ora alla fase delle dichiarazioni di voto, facendo notare che non è in atto alcuna forzatura ai danni delle opposizioni.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene scorretto che il Presidente compia certe valutazioni prima ancora che sia convocato l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Fa notare, infatti, che l'articolo 79, comma 6, attribuisce rilevanza alle valutazioni del Presidente della Commissione solamente dopo che si registri, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'assenza della maggioranza prevista all'articolo 23, comma 6, del Regolamento, per respingere la richiesta di dati. Ritiene dunque opportuno convocare immediatamente l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce che il comma 6 dell'articolo 79, riferendosi a deliberazioni conclusive della Commissione riguardanti ciascun articolo del testo, non preclude la possibilità di procedere all'adozione del testo base in presenza di una richiesta di informazioni

e dati al Governo avanzata ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 79.

Emanuele PRISCO (FDI) evidenzia come l'articolo 79, comma 6, del Regolamento obblighi il Presidente a convocare l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi immediatamente dopo che sia formulata la richiesta di relazione tecnica e di comunicazione dei dati al Governo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene che i chiarimenti procedurali da lui forniti siano pienamente conformi al chiaro dettato dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento.

Edoardo ZIELLO (LEGA) ritiene che l'interpretazione regolamentare fornita dal Presidente sia inaccettabile, dal momento che la proposta di testo base riguarda gli articoli del testo, e sia volta esclusivamente a salvaguardare la maggioranza, dal momento che quest'ultima non dispone dei numeri necessari nell'ambito dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) fa notare che dalla lettura dell'articolo 79, comma 6, si evince chiaramente che l'esigenza di garantire l'integrità dell'istruttoria legislativa emerge immediatamente dopo la formulazione della richiesta di relazione tecnica o di comunicazione di dati al Governo, non potendo che determinare quindi, nel caso di specie, un rinvio dell'adozione del testo base.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene che il contenuto dell'articolo 79, comma 6, sia chiaro e non ammetta interpretazioni fuorvianti.

Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che il comportamento del Presidente, che dovrebbe garantire una corretta applicazione delle regole, sia grave e volto a sopraffare i diritti dell'opposizione, alterando la dialettica parlamentare. Afferma infatti che il Presidente ha l'obbligo di convocare l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e di consentire l'approfondimento richiesto dai gruppi di opposizione, evitando di dar luogo ad interpretazioni fuorvianti del Regolamento.

Fa notare che in questo modo il Presidente diviene complice degli interessi di parte del Partito democratico, venendo meno a doveri imposti dal suo ruolo e contravvenendo allo spirito stesso del suo gruppo, che ha sempre rivendicato il rispetto delle regole. Ritiene, dunque, che il Presidente stesso dovrebbe vergognarsi per il modo con cui sta conducendo i lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, respinge le accuse del deputato Sisto.

Emanuele PRISCO (FDI), nel ritenere che dietro al rifiuto della presidenza di svolgere ulteriori approfondimenti vi sia esclusivamente l'esigenza politica della maggioranza di approvare il testo base entro la giornata odierna, chiede che si proceda a interpellare la Giunta del Regolamento in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 79, commi 4 e seguenti, del Regolamento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, replicando al deputato Prisco, assicura che sono stati già svolti gli adeguati approfondimenti.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo per un richiamo al Regolamento, ricorda che l'articolo 79, comma 4, afferma che « la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo ». Al riguardo, ritiene necessario che la Commissione svolga i necessari approfondimenti prima di procedere all'adozione del testo base.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, replicando al deputato Iezzi, garantisce che il dettato del Regolamento è pienamente rispettato. Ritiene di aver chiarito la questione e pertanto, annuncia che non consentirà ulteriori interventi sull'applica-

zione dell'articolo 79, commi 4 e seguenti, del Regolamento.

Alessandro COLUCCI (M-NI-USEI-C !-AC), intendendo intervenire per un richiamo al Regolamento sull'articolo 79, comma 4 e seguenti, e rammaricandosi della decisione presa dalla presidenza, ritiene che sarebbe più utile se il Presidente conducesse i lavori con uno spirito più collaborativo nei confronti delle opposizioni.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede di intervenire per un richiamo al Regolamento in merito all'articolo 79, commi 4 e seguenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente,* replicando al collega Iezzi, fa presente che la presidenza non può consentire ulteriori interventi sull'applicazione dell'articolo 79, commi 4 e seguenti, del Regolamento, poiché tale argomento è stato sufficientemente chiarito. In proposito richiama il parere adottato dalla Giunta per il Regolamento il 24 ottobre 1996, in cui si afferma che la valutazione circa l'attinenza e l'ammissibilità del richiamo al Regolamento è rimessa in via esclusiva alla presidenza. Ricorda, inoltre, che, in tale contesto, il richiamato parere fa carico alla presidenza di non consentire che siano riproposte, dal medesimo deputato o da altri, neppure sotto specie di diversa argomentazione, questioni già decise.

Fa quindi notare al deputato Iezzi che è la Presidenza a dare la parola e che nessuno può intervenire senza che gli sia stata data la parola.

Alla luce dell'insistenza del deputato Iezzi a intervenire ancora sull'articolo 79, commi 4 e seguenti, del Regolamento, invita gli assistenti parlamentari a spegnere il suo microfono.

(*Vive proteste dei deputati Iezzi e Ziello e di deputati dei gruppi Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nell'evidenziare la gravità delle decisioni della presidenza, che, a suo avviso, prevaricano i diritti delle opposizioni, impedendo nello specifico al rappresentante di gruppo del più grande gruppo di opposizione di intervenire, e rispondono esclusivamente alla necessità di adottare il testo base entro la giornata odierna per sancire un accordo elettorale all'interno della maggioranza, rinuncia a svolgere il suo intervento solo per rispetto degli assistenti parlamentari chiamati ad agire dalla presidenza.

Edoardo ZIELLO (LEGA) fa presente che l'articolo 43 del Regolamento consente ai deputati di intervenire anche più volte per richiami al Regolamento. Pertanto, a suo avviso, la presidenza avrebbe fatto meglio a sospendere la seduta, invece che imbavagliare i deputati impedendo loro di intervenire.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo per un richiamo al Regolamento in merito all'articolo 21, sulle funzioni del Presidente della Commissione, stigmatizza l'espressione « mi vergognerò più tardi » che, nel corso di un suo intervento precedente, ha sentito utilizzare dal Presidente.

In proposito, ritiene sia necessario porre un limite alla ormai dilagante personalizzazione del ruolo del Presidente, che si traduce in provocazioni e in prevaricazioni della presidenza nei confronti delle opposizioni, tra le quali, da ultimo, il diniego opposto nei confronti del deputato Iezzi che chiedeva di intervenire per un richiamo al Regolamento.

Al riguardo, richiamando la correttezza e l'imparzialità dei precedenti presidenti della Commissione Affari costituzionali, ricorda che il Presidente della stessa dovrebbe rappresentare tutta la Commissione e non solo il partito politico a cui appartiene.

Rammentando che non vi è la necessità di esaminare provvedimento in discussione con urgenza, ritiene quindi indispensabile riprendere il corretto andamento dei lavori e consentire a tutti i deputati che lo richiedono di intervenire.

Giuseppe BRESCIA, *presidente,* replicando ai deputati intervenuti, ribadisce quanto testé affermato circa il fatto che la questione più volte posta è già stata chiarita e che dunque non è più possibile intervenire su di essa, alla luce del richiamato parere della Giunta per il Regolamento adottato il 24 ottobre 1996.

Federico FORNARO (LEU), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia l'astensione del suo gruppo sul testo base proposto dai relatori. In proposito, ritiene che il sistema elettorale proporzionale sia quello più adatto alla fase storica e politica che sta vivendo il nostro Paese. A suo avviso, infatti, il cosiddetto « correttivo antiframmentazione », ossia la soglia di sbarramento al 5 per cento, priva di rappresentanza troppi elettori.

Auspica, pertanto, che si possa rivedere tale previsione in un'ottica di dialogo costruttivo nella maggioranza e con l'opposizione, considerata anche l'importanza e la delicatezza che la legge elettorale riveste nel nostro ordinamento.

Stefano CECCANTI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sul testo base proposto dai relatori.

Valentina CORNELI (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di adozione del testo base formulata dai relatori, ritenendo il testo in esame equilibrato, seppure certamente suscettibile di miglioramenti e correttivi che potranno essere introdotti nel prosieguo dell'esame.

Rivendica quindi la coerenza politica del Movimento 5 Stelle nel perseguire, anche per quanto riguarda la legge elettorale, non i propri interessi particolari, bensì l'interesse del Paese, nel rispetto della Costituzione.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), con riferimento alle affermazioni della deputata Corneli, giudica del tutto inappropriato il richiamo all'interesse generale e alla Costituzione, in quanto risulta evidente come il provvedimento in esame risponda al solo scopo di consentire ai deputati della maggioranza di continuare a mantenere a tutti i costi il proprio seggio parlamentare. Rileva come la maggioranza abbia intrapreso la strada dello scontro continuo con le opposizioni basandosi sulla forza dei numeri, che peraltro non corrispondono agli effettivi consensi nel Paese, precludendo la possibilità di svolgere un lavoro condiviso che sarebbe stato certamente più proficuo. Sottolinea come sia evidente che tale accelerazione dell'esame delle proposte di legge in materia elettorale risponde all'esigenza politica del Partito democratico di giustificare la posizione favorevole nel *referendum* sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Ricorda peraltro come in occasione dell'approvazione della riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari le forze politiche dell'allora maggioranza, vale a dire la Lega e il Movimento 5 Stelle, avessero convenuto circa il fatto che non fossero necessarie modifiche sostanziali della legge elettorale e come ci si fosse limitati a un circoscritto intervento di adeguamento, e ritiene che il mutamento di posizione del Movimento 5 Stelle sia imputabile alla considerevole riduzione del consenso elettorale di tale forza politica e alla conseguente volontà di prolungare il più possibile la durata della legislatura e di evitare il prevedibile successo del centrodestra nel caso di elezioni anticipate.

Rileva come il sistema elettorale delineato dalla proposta in esame, vale a dire un sistema proporzionale con una soglia di sbarramento che sarà molto probabilmente ridimensionata, prefiguri il ripristino del sistema vigente nella prima Repubblica, vale a dire un sistema nel quale i cittadini non vengono ascoltati e le decisioni vengono assunte dalle segreterie dei partiti, e ritiene che anche la proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato, vada in questa direzione.

Ricorda quindi come le leggi elettorali che si sono succedute a partire dal 1993 abbiano sempre cercato di trovare un

punto di equilibrio tra le esigenze di rappresentatività e di governabilità mentre, al contrario, il testo base proposto dai relatori rinunci al perseguimento di tale obiettivo, sacrificando l'esigenza della governabilità e abdicando al ruolo del legislatore, che è quello di trovare un equilibrio tra le esigenze contrapposte.

Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E) dichiara che non parteciperà alla votazione sull'adozione del testo base.

Rinviando alle considerazioni espresse nel corso del suo precedente intervento, ribadisce come le modalità con le quali si sta procedendo all'esame del provvedimento siano, a suo avviso, del tutto inappropriate, attesa la delicatezza della materia.

Emanuele PRISCO (FDI) rileva come le perplessità manifestate anche all'interno della maggioranza siano un'ulteriore conferma del fatto che le scelte compiute dalla maggioranza medesima rispondano a interessi particolari.

Evidenzia quindi come le leggi elettorali dovrebbero essere discusse con il massimo coinvolgimento possibile di tutte le forze politiche e stigmatizza con forza il mancato coinvolgimento delle opposizioni. Denuncia come si neghi addirittura il diritto delle opposizioni di partecipare alle discussioni, e ciò esclusivamente al fine di assecondare le esigenze di un partito della maggioranza, e come la Presidenza si sia assunta la responsabilità di concorrere a tale situazione.

Osserva come l'obiettivo essenziale del provvedimento in esame sia quello di impedire o ridimensionare la vittoria dell'avversario politico.

Rileva, altresì, come con il provvedimento in esame si torni alla prima Repubblica, con l'introduzione di un sistema proporzionale senza neppure prevedere le preferenze, con l'eliminazione delle coalizioni, dell'obbligo di depositare il programma politico e dell'indicazione del capo della coalizione e con l'attribuzione di fatto alle segreterie dei partiti del potere di predisporre le liste elettorali, vanificando sostanzialmente il voto.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene che l'unico servizio che le forze politiche dell'attuale maggioranza possono rendere al Paese sia quello di lasciare il Governo.

Alessandro COLUCCI (M-NI-USEI-C !-AC) ritiene che la forzatura imposta dalla maggioranza sia inaccettabile, facendo notare che la mancata risposta da parte dei relatori sui tanti quesiti posti dalle opposizioni sia la prova del totale disinteresse al confronto.

Ritiene si sia dinanzi ad un atto di prepotenza, facendo notare che il presidente non ha svolto correttamente il proprio ruolo di *super partes*, dimostrandosi esclusivamente attento a preservare gli equilibri interni della maggioranza. Si chiede come avrebbe reagito il M5S di fronte a certi atteggiamenti, se fosse stato all'opposizione, ricordando che nella scorsa legislatura i suoi membri si lasciarono andare ad atteggiamenti spesso fuori luogo, a differenza dei gruppi di opposizione attuali.

Entrando nel merito delle questioni, ritiene sbagliato affrontare il tema della legge elettorale prima ancora di conoscere l'esito del *referendum* confermativo sulla riforma costituzionale della riduzione del numero dei parlamentari. Giudica pericoloso manipolare le leggi o la costituzione con intenti populisti per un proprio tornaconto elettorale, facendo notare, peraltro, che i presunti correttivi messi in campo non appaiono adeguati.

Ritiene inoltre che il testo in esame non offra garanzie di chiarezza per i cittadini, dal momento che, mancando l'indicazione della coalizione e dei *leader*, si lascia spazio a mere manovre di potere. Ritiene in conclusione che si stia realizzando un pericoloso compromesso politico, volto esclusivamente a soddisfare logiche di maggioranza, con il rischio di provocare grave danni di cui si pagheranno per anni le conseguenze.

Francesco Paolo SISTO (FI) fa notare che il testo in esame, che giudica una vera e propria nefandezza, appare esclusivamente volto a mantenere equilibri interni

alla maggioranza. Sottolinea come si intenda esclusivamente accogliere le richieste del segretario del Partito democratico al fine di giustificare l'alleanza di governo con il M5S, ricordando, peraltro, che il medesimo Partito democratico si è sempre schierato a favore di un sistema maggioritario che rendesse chiara la responsabilità di governo subito dopo le elezioni.

Segnala quindi come il Partito democratico persegue ora una finalità opposta, condividendo un testo che propone invece la frammentazione politica, soprattutto a danno della rappresentatività nei territori del meridione. Ricorda che lo stesso Partito democratico, invece, è stato incline a scambi politici con alcuni forze politiche presenti nel nord del Paese, per assicurare sostegno a certi Governi, richiamando, ad esempio, il caso dell'assegnazione dei seggi parlamentari in Trentino.

Ritiene paradossale e ridicolo avanzare la proposta dell'introduzione del sistema delle preferenze nell'ambito di una legge elettorale di impianto proporzionale, rilevando che in tal modo si rischia di ritornare a vecchie pratiche di scambio politico appartenenti ad altre epoche storiche. Considera altresì inaccettabile che alcuni esponenti politici cambino idea in materie così delicate esclusivamente per accontentare le esigenze di un segretario di partito, alterando gli equilibri istituzionali e costituzionali solamente per garantire la sopravvivenza di un Governo. Ritiene altresì sbagliato, ricollegandosi al contenuto della proposta di legge C. 2238, a prima firma del deputato Fornaro, modificare la Costituzione al fine di garantire una legge elettorale uniforme tra Camera e Senato, che peraltro, a suo avviso, non consentirà ai cittadini di conoscere il reale esito delle elezioni.

Evidenzia quindi come tale modo di procedere leda gravemente l'immagine del Parlamento e della stessa I Commissione, facendo presente che il nuovo testo proposto, non consentendo una valutazione circa l'ampiezza delle liste dei candidati, potrebbe risultare incostituzionale, ritenendo inaccettabile sottoporre a votazione un testo, in materia elettorale, che risulti privo di certi essenziali requisiti normativi.

Osserva quindi che Forza Italia non intende essere in alcun modo complice di un simile scempio giuridico – peraltro imposto da schieramenti che, a suo avviso, oggi non rappresentano alcuna reale maggioranza nel Paese – preannunciando che il suo gruppo non parteciperà alla votazione sull'adozione come testo base del nuovo testo proposto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che porrà in votazione la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 2329 formulato dai relatori nella seduta odierna.

(I gruppi della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia abbandonano l'aula).

La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 2329 formulato dai relatori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.
C. 2238 cost. Fornaro.

ALLEGATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali (C. 2329 Brescia, C. 2346 Molinari, C. 2562 Meloni e C. 2589 Sisto).

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2329 BRESCIA ADOTTATO COME BASE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

« *2.* Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. Ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto »;

b) all'articolo 3, comma 2, le parole: « , compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali » sono soppresse;

c) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 14, primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali » e le parole: « nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali » sono soppresse;

e) l'articolo 14-*bis* è abrogato;

f) all'articolo 17, primo comma, le parole: « e dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

g) all'articolo 18-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « , con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, » sono soppresse;

2) i commi 1-*bis* e 2-*bis* sono abrogati;

3) al comma 3, le parole: « né superiore a quattro » sono soppresse;

4) al comma 3.1, il primo periodo è soppresso;

h) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: « nei collegi plurinominali o uninominali » sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole: « plurinominale o uninominale » sono soppresse;

i) all'articolo 20, primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali e i nomi

dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere presentate »;

l) all'articolo 21, secondo comma, le parole: « , dei nomi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

m) all'articolo 22:

1) al primo comma:

1.1) il numero 1-*ter*) è abrogato;

1.2) al numero 4), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e » sono soppresse;

1.3) al numero 5), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e » sono soppresse e le parole: « il 25° anno di età al giorno delle elezioni » sono sostituite dalle seguenti: « , al giorno delle elezioni, l'anno di età previsto dall'articolo 56, terzo comma, della Costituzione »;

1.4) al numero 6-*bis*), le parole: « e dei candidati in ciascun collegio uninominale » sono soppresse;

2) il quarto comma è abrogato;

n) all'articolo 24, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

o) all'articolo 30, numero 4), le parole: « del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

p) all'articolo 31:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La scheda reca, entro appositi rettangoli, il contrassegno di ciascuna lista »;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole da: « ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale » fino a: « ottenuti nel collegio » sono soppresse;

q) all'articolo 58:

1) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

2) il terzo comma è abrogato;

r) all'articolo 59-*bis*:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: « e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

3) il comma 3 è abrogato;

s) all'articolo 68:

1) al comma 3, le parole: « e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale » e le parole da: « e dei voti di ciascun candidato » fino alla fine del comma sono soppresse;

2) al comma 3-*bis*, le parole: « e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

t) all'articolo 70, la parola: « 61 » è sostituita dalla seguente: « 59-*bis* »;

u) all'articolo 71:

1) al primo comma, numero 2), le parole: « e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole: « e per i singoli candidati » sono soppresse;

v) all'articolo 77, comma 1:

1) le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono abrogate;

2) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio »;

3) le lettere *g)* e *h)* sono abrogate;

4) dopo la lettera *i)* è inserita la seguente:

« *i-bis)* determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti della lista »;

5) alla lettera *l)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le liste che abbiano ottenuto almeno un quoziente di cui alla lettera *i-bis)* »;

z) all'articolo 83, comma 1:

1) le lettere *c)* e *d)* sono abrogate;

2) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima »;

3) dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

« *e-bis)* individua, tra le liste che non abbiano ottenuto le percentuali di voti di cui alla lettera *e)*, quelle che abbiano ottenuto almeno tre quozienti nell'ambito di almeno due regioni. Nelle circoscrizioni nelle quali tali liste abbiano ottenuto quozienti assegna loro un seggio per ciascun quoziente ottenuto »;

4) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

« *f)* con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta e dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera *e-bis)*, procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera *e)* in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui alla lettera *e)* per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio »;

5) la lettera *g)* è abrogata;

6) alla lettera *h)*, i periodi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti: « procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera *e)*. A tale fine divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione diminuito dei seggi assegnati

in quella circoscrizione ai sensi della lettera *e-bis)*, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale » e le parole: « coalizione di liste o singola », « coalizioni di liste o singole » e « coalizione di liste o alla singola », ovunque ricorrono, sono soppresse;

7) la lettera *i)* è abrogata;

aa) all'articolo 84:

1) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati:

2) al comma 4, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;

bb) all'articolo 85, il comma 1-*bis* è abrogato;

cc) all'articolo 86:

1) al comma 2, le parole: « commi 2, 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 4 »;

2) il comma 3 è abrogato;

dd) le tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A-*bis* e A-*ter* di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge.

Art. 2.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 2-*bis*:

2.1) al primo periodo, le parole: « Per la assegnazione degli altri seggi » sono soppresse e le parole: « costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia » sono sostituite dalle seguenti: « cui è »;

2.2) al secondo periodo, le parole: « e alle coalizioni di liste » sono soppresse;

3) al comma 2-*ter*, le parole: « , compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali » sono soppresse;

4) al comma 4, le parole da: « , ovvero » fino alla fine del comma sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « uninominali e in collegi » sono soppresse;

c) all'articolo 5, comma 1, le parole: « il quarantesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « l'anno di età previsto dall'articolo 58, secondo comma, della Costituzione »;

d) all'articolo 9:

1) al comma 2, le parole: « , con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, » sono soppresse;

2) al comma 4, le parole: « né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato » sono soppresse;

3) al comma 4-*bis*, il primo periodo è soppresso;

e) all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*:

1) al primo periodo, le parole da: « coalizioni e alle » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « liste e ai relativi contrassegni di lista »;

2) al secondo periodo, le parole: « e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, » sono soppresse;

f) all'articolo 13, le parole: « il venticinquesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « l'anno di età previsto dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione »;

g) all'articolo 14:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) il comma 2 è abrogato;

h) all'articolo 16, comma 1:

1) le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono abrogate;

2) alla lettera *d)*, le parole: « delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio »;

3) le lettere *g)* e *h)* sono abrogate;

4) dopo la lettera *i)* è inserita la seguente:

« *i-bis)* determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti ottenuti dalla lista »;

i) all'articolo 16-*bis*, comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « singole regioni » sono sostituite dalle seguenti: « sole regioni nelle quali si presentano liste di candidati »;

2) le lettere *c)* e *d)* sono abrogate;

3) alla lettera *e)*;

3.1) il numero 1) è abrogato;

3.2) il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) le singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione »;

4) alla lettera *f)*, le parole: « e delle coalizioni di liste » e « , numeri 1) e 2) » sono soppresse;

l) all'articolo 17:

1) al comma 1 è premesso il seguente:

« *01.* L'Ufficio elettorale regionale individua, tra le liste che non abbiano ottenuto le percentuali di voti di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 16-*bis*, quelle che abbiano ottenuto almeno un quoziente di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *i-bis)*. Assegna a tali liste un seggio per ciascun quoziente ottenuto »;

2) al comma 1:

2.1) all'alinea, le parole da: « singole » fino a: « numeri 1) e 2), e » sono soppresse;

2.2) alla lettera *a)*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella regione per il numero di seggi da attribuire nella regione, diminuito dei seggi già assegnati ai sensi del comma 01, ottenendo così il quoziente elettorale regionale », al terzo periodo, le parole: « coalizione di liste o singola » sono soppresse, al quarto periodo, le parole: « coalizione di liste o singola » sono soppresse e, al quinto periodo, le parole: « coalizioni di liste o singole » sono soppresse;

2.3) la lettera *b)* è abrogata;

2.4) alla lettera *c)*, le parole: « alle lettere *a)* e *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « alla lettera *a)* » e le parole: « delle lettere *a)* e *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « della lettera *a)* »;

m) all'articolo 19, il comma 1 è abrogato;

n) all'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* È proclamato eletto il candidato che raggiunge la migliore cifra elettorale del collegio. Nel caso in cui alla regione Trentino-Alto Adige spetti un numero di seggi superiore a sei sono altresì proclamati eletti i candidati non vincenti nei collegi uninominali che hanno conseguito la più alta percentuale di voti »;

o) le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui agli allegati 3 e 4 alla presente legge.

Art. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui, per la Camera dei deputati, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, e, per il Senato della Repubblica, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 2. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

6. L'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e l'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51, sono abrogati.

ALLEGATO 1

Tabella A-*bis* (articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

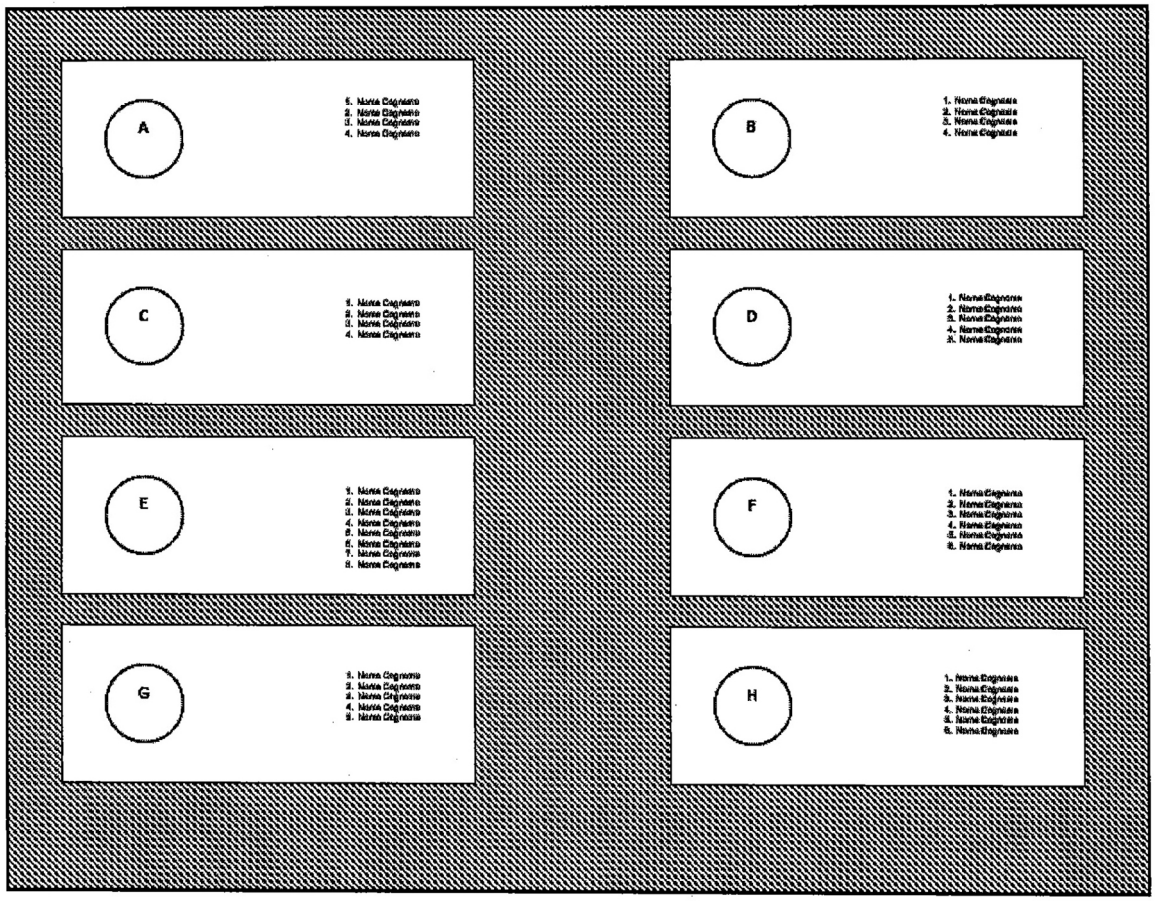

ALLEGATO 2

Tabella A-*ter* (articolo 31, comma 5)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

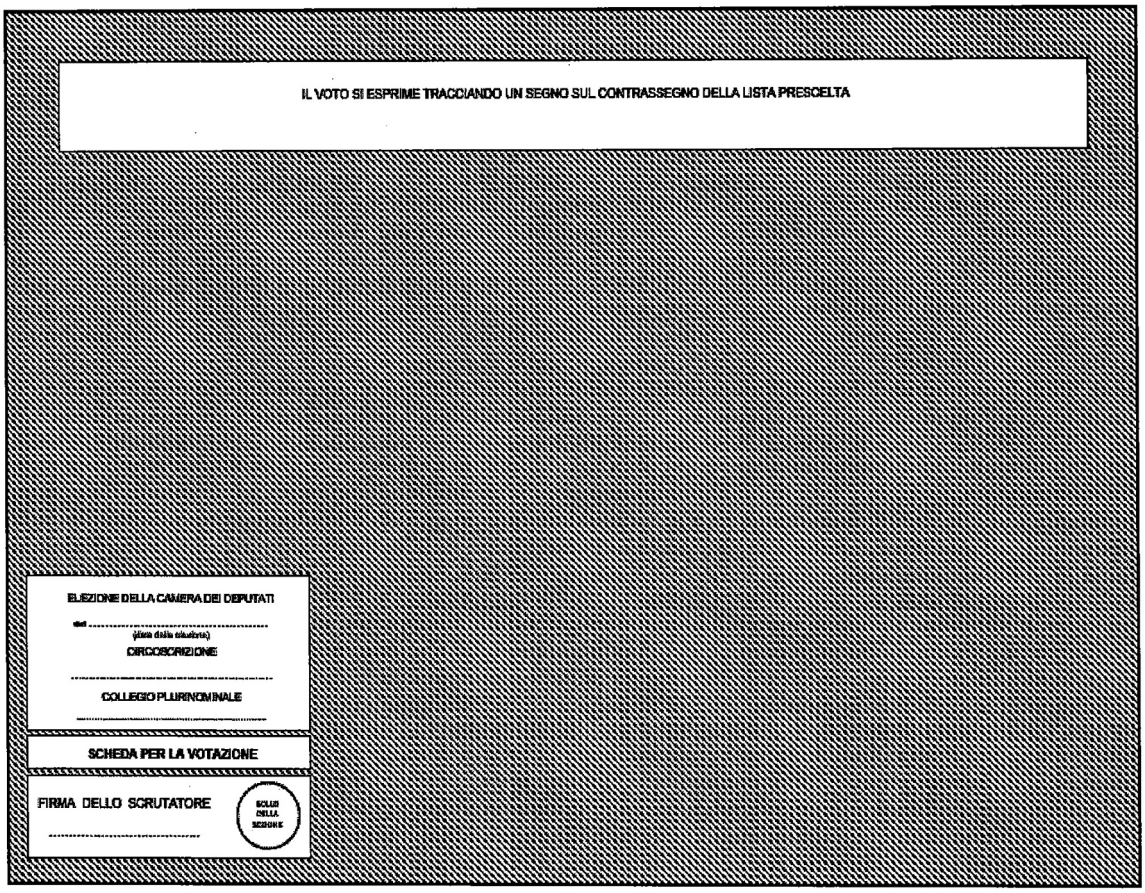

ALLEGATO 3

Tabella A (articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

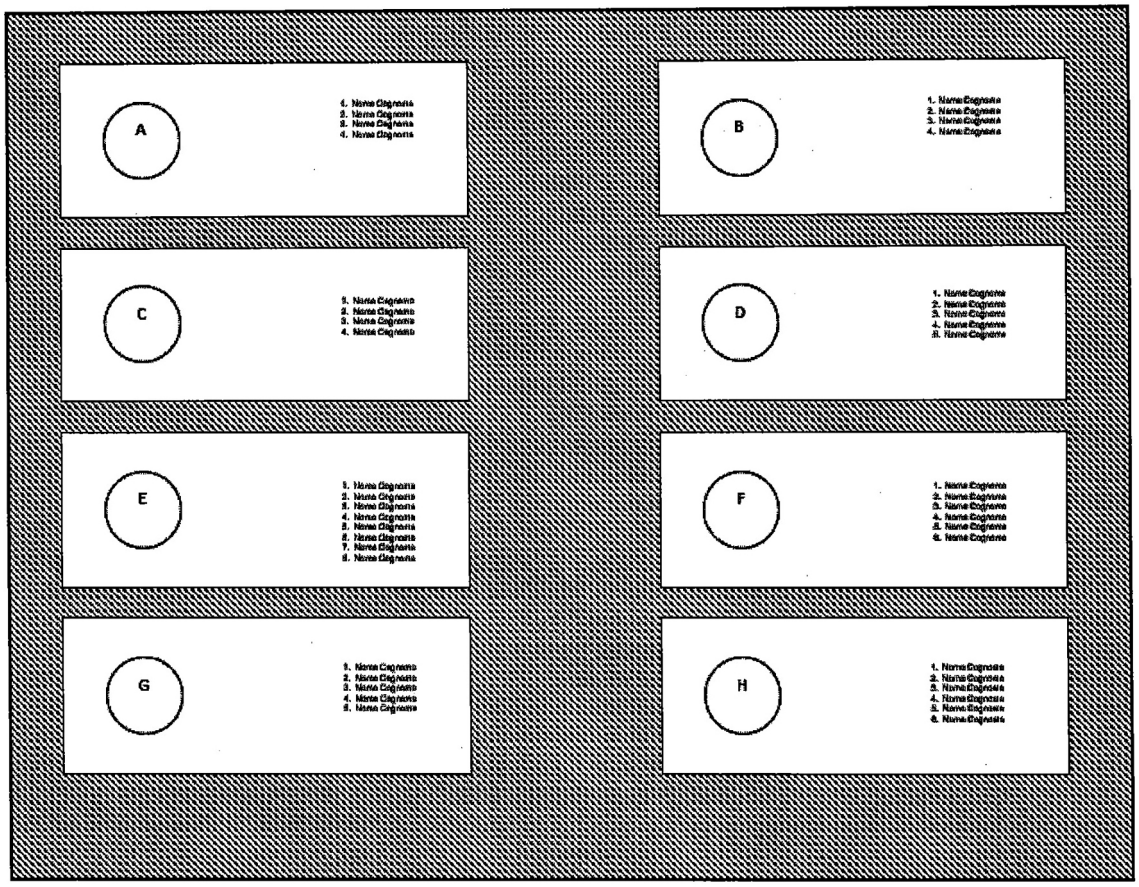

ALLEGATO 4

Tabella B (articolo 11, comma 3)
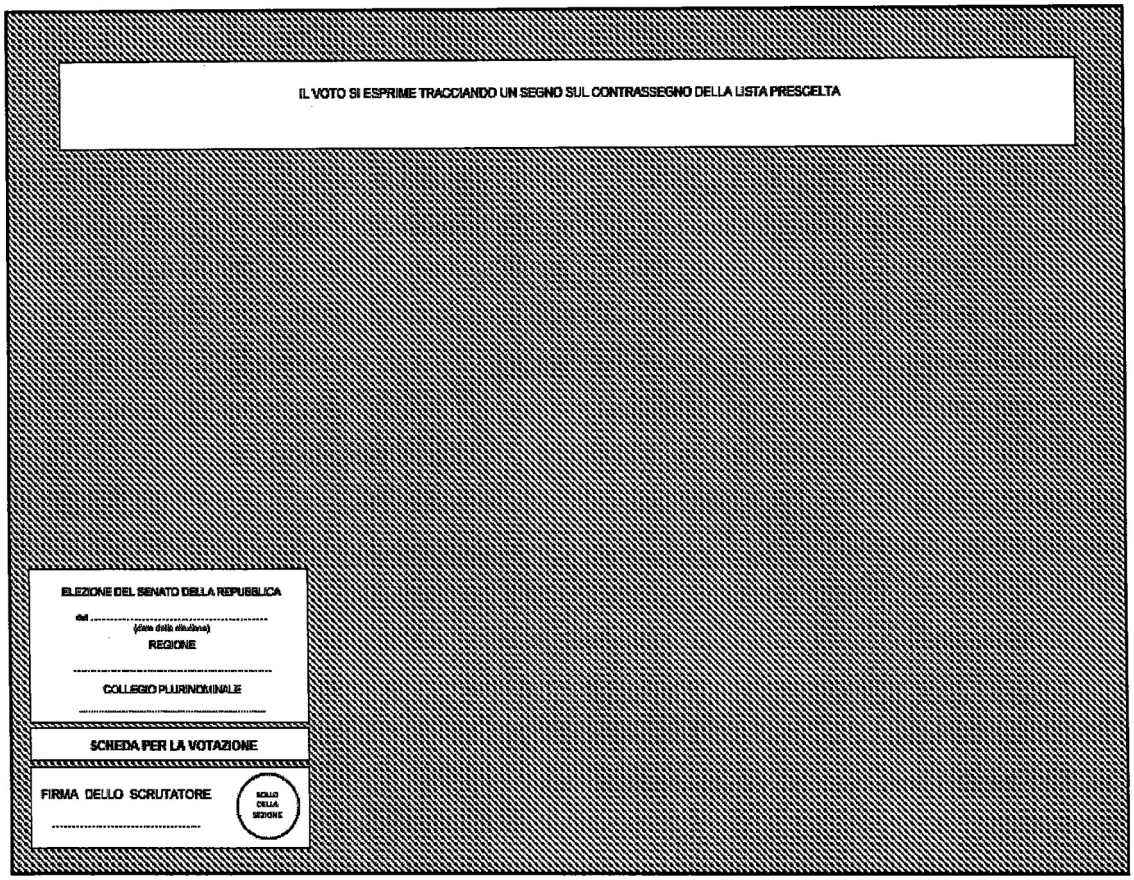
MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA